

**STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE ITALO-AMERICANA
DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA – TRIESTE**

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

E' costituita una associazione culturale denominata «Associazione Italo-Americana della Regione Friuli-Venezia Giulia», con sede a Trieste.

Art. 2 - Finalità ed oggetto dell'attività sociale

L'Associazione è apolitica, democratica e senza fini di lucro, e si propone di rafforzare, all'interno del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, le relazioni di amicizia e gli scambi culturali tra gli Stati Uniti d'America e l'Italia.

A tale fine potrà svolgere attività di promozione della cultura, attraverso:

- l'organizzazione di manifestazioni culturali e sociali;
- la promozione di programmi di scambi culturali;
- l'organizzazione di corsi di lingua, di certificazioni internazionali, e scambi all'estero, di una biblioteca e di una videoteca in lingua inglese, nonché altre attività simili.

L'Associazione non potrà effettuare discriminazioni di confessione, di etnia e di genere.

Per il raggiungimento dei suoi scopi potrà aderire e/o collaborare con enti ed istituzioni pubbliche e private, promuovendo presso i medesimi tutte le iniziative connesse alle attività sociali e culturali di cui al precedente comma.

Nel perseguimento delle attività istituzionali potrà altresì svolgere tutte quelle altre attività connesse ed accessorie, in quanto integrative, a quelle istituzionali sopra citate.

Art. 3 - Sezioni dell'Associazione

Per il raggiungimento delle proprie finalità, il Consiglio Direttivo dell'Associazione potrà attivare delle sezioni disciplinari per meglio organizzare e gestire attività specifiche, come ad esempio la biblioteca, la cineteca, le rassegne cinematografiche ed i corsi di lingua.

**CAPO II
IL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**

Art. 4 - Il Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai canoni sociali;
- dai contributi alle spese sostenute per l'organizzazione di particolari iniziative sociali, quali corsi di lingua e consimili;
- dai contributi volontari dei soci e di privati;
- dai contributi di enti pubblici e dai finanziamenti dello Stato o di istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- dai rimborsi derivanti da convenzioni;
- da entrate derivanti da attività commerciali produttive e marginali, quali ricavi di manifestazioni varie e dall'attività didattica;
- dai beni immobili e mobili di proprietà.

Eventuali avanzi di gestione saranno obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e/o di quelle ad esse direttamente connesse, con il divieto assoluto di distribuirli anche in modo indiretto.

Art. 5 - L'esercizio sociale

L'esercizio sociale ha inizio il primo settembre e termina il 31 (trentuno) agosto di ogni anno solare.

CAPO III

I SOCI

Art. 6 - I Soci

L'Associazione è composta da soci onorari, sostenitori e ordinari.

I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo tra le persone che per doti di cultura e capacità abbiano acquistato particolare prestigio nell'applicazione di attività letterarie, artistiche, scientifiche o assistenziali, e con la loro opera abbiano offerto concreto apporto alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. I soci onorari sono esclusi dall'obbligo del versamento dei canoni, nonché di qualunque altra quota o contributo per partecipare a specifiche attività dell'Associazione..

I soci sostenitori sono nominati dal Consiglio Direttivo tra le persone fisiche, le associazioni, gli enti, le persone giuridiche, le associazioni che intendano favorire la realizzazione degli scopi dell'Associazione con contributi speciali; l'entità minima del contributo speciale sarà stabilita di anno in anno da una delibera del Consiglio Direttivo.

I soci ordinari sono le persone fisiche che abbiano interesse alle finalità dell'Associazione.

Tutti i soci, senza distinzione di categoria (e, per le associazioni, gli enti e le persone giuridiche, i loro legali rappresentanti) hanno diritto di frequentare la sede dell'Associazione, di usufruire di tutte le iniziative e servizi della medesima e di partecipare a tutte le sue manifestazioni. La biblioteca Paolo Bearz e le sue attrezzature sono invece a disposizione di tutto il pubblico a titolo gratuito durante l'orario di apertura dell'Associazione.

I soci sostenitori ed ordinari, se maggiorenni nel caso di persone fisiche, hanno diritto di partecipare alle assemblee e di votare, e le persone fisiche di essere elette alle cariche sociali.

Per le associazioni, gli enti e le persone giuridiche tale diritto è esercitato dal legale rappresentante o da un suo delegato.

L'esercizio dei diritti contemplati nel presente articolo è condizionato al pagamento del canone sociale annuale stabilito dal Consiglio Direttivo, salvi i casi di esclusione previsti dal presente Statuto.

L'obbligo del socio si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo in caso di recesso, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima della chiusura dell'esercizio sociale.

La qualità di socio non è trasmissibile.

L'esclusione è deliberata, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea nei confronti del socio che abbia svolto opera contraria alle finalità statutarie, o il cui comportamento si sia rivelato incompatibile con gli scopi associativi, ovvero per gravi motivi di ordine morale. Fuori dai casi sopra indicati il Consiglio Direttivo dichiara escluso il socio che non ha provveduto al pagamento del canone annuale entro la fine dell'esercizio cui il canone si riferisce; in tal caso il Consiglio può rinunciare a richiedere al socio escluso gli importi ancora dovuti sia con riferimento al canone che ad altro titolo.

Il recesso o l'esclusione non comportano alcun diritto al rimborso dei canoni associativi versati, né alla liquidazione di eventuali quote di patrimonio.

Il socio che intende essere ammesso alla associazione deve riempire l'apposito modulo d'iscrizione, indicando tra l'altro un indirizzo email valido per le convocazioni. Il Consiglio Direttivo decide inappellabilmente sull'ammissione del richiedente. Qualora il richiedente sia minorenne, la richiesta dovrà essere controfirmata da colui che ha la patria potestà.

CAPO IV

GLI ORGANI SOCIALI

Art. 7 - Gli organi sociali

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Segretario Esecutivo
- Il Tesoriere
- Il Collegio dei Revisori dei Conti

Salvo quanto altrimenti previsto dal presente Statuto, gli eletti alle cariche sociali non hanno diritto ad emolumenti, eccezion fatta per il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica.

Art. 8 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è composta dai soci sostenitori ed ordinari.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il quarto mese successivo a quello di chiusura del bilancio, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ed è convocata:

- su deliberazione del Consiglio Direttivo
- su richiesta di almeno un decimo degli associati aventi diritto a voto.

La convocazione avviene mediante affissione all'albo sociale almeno dieci giorni prima della riunione, nonché, per gli associati che hanno indicato un indirizzo email, mediante mail da spedirsi entro lo stesso termine, con l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione in cui si terrà, nonché dell'ordine del giorno.

I soci possono farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio mediante delega scritta; ogni socio non può ricevere più di cinque deleghe.

L'Assemblea, sia straordinaria che ordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno mezz'ora dopo la prima, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un ventesimo dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, che designa fra i soci il segretario dell'Assemblea e, per le operazioni di computo di voti, tre scrutatori.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) discute ed approva il bilancio consuntivo col rendimento di gestione e la relazione morale del Consiglio Direttivo;
- 2) ogni cinque anni, in occasione della sessione convocata per l'esame del bilancio consuntivo, fissa il numero dei componenti del Consiglio Direttivo per il successivo quinquennio ed elegge il Presidente ed il Vice Presidente, gli altri membri del Consiglio Direttivo, e il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 3) delibera su ogni altri oggetto all'ordine del giorno sottoposto alla sua attenzione.

L'Assemblea straordinaria:

- 1) approva le modifiche dello Statuto;
- 2) delibera lo scioglimento dell'Associazione.

La delibera di scioglimento dell'Associazione deve essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a undici membri, a scelta dell'Assemblea, che sono eletti a scrutinio segreto e restano in carica per cinque esercizi fino all'assemblea che approva il bilancio del quinto esercizio. In caso di vacanza dei posti di Consigliere, il Consiglio Direttivo ha facoltà di provvedere alla loro copertura mediante cooptazione, salvo ratifica dell'Assemblea alla sua prima successiva convocazione.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- 1) stabilire le direttive generali ed il programma di attività dell'Associazione ed assicurarne l'attrazione;
- 2) disciplinare il funzionamento delle eventuali Sezioni e la frequenza della sede sociale;
- 3) designare tra i suoi membri, entro quindici giorni dalla sua elezione il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente che lo sostituisce per delega in caso di assenza e/o impedimento, ed il Segretario Esecutivo;
- 4) nominare i soci onorari ed i soci sostenitori;
- 5) stabilire l'ammontare del canone sociale annuale dell'Associazione;
- 6) esaminare ed approvare entro il termine dell'esercizio, il preventivo annuale delle spese dell'esercizio successivo;
- 7) predisporre la relazione morale sull'attività svolta dall'Associazione, da allegare al bilancio consuntivo;
- 8) deliberare in ordine all'accettazione di lasciti e donazione;

- 9) assumere e licenziare il personale dipendente, determinandone le mansioni ed il trattamento economico;
- 10) amministrare il patrimonio sociale;
- 11) stabilire per ogni esercizio l'eventuale emolumento annuo al Segretario Esecutivo;
- 12) gestire l'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 10 - Il Presidente dell'Associazione

Il presidente dell'Associazione ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi.

Nell'esercizio dei suoi poteri:

- convoca e presiede l'Assemblea dei soci; convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- fissa in occasione delle singole convocazioni, l'ordine del giorno.

Il Presidente è coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, dal Vicepresidente che, in caso di suo impedimento lo sostituisce, e dal Segretario Esecutivo.

Art. 11 - Il Segretario Esecutivo

Il Segretario Esecutivo viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, su proposta del Presidente. Il Segretario Esecutivo coordina le attività dell'Associazione, secondo le direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed è responsabile della loro attuazione nonché di tutta la gestione quotidiana dell'Associazione.

Art. 12 - Il Tesoriere

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri ed ha il compito di:

- 1) controllare la gestione economica dell'Associazione con l'osservanza dei criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo, provvedendo alla custodia del patrimonio sociale;
- 2) curare ogni aspetto amministrativo dell'associazione;
- 3) predisporre e sottoporre all'esame del Comitato Direttivo
 - a) il bilancio preventivo, accompagnato da una relazione illustrativa;
 - b) il bilancio consuntivo.

Art. 13 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea ordinaria tra i soci, sostenitori ed ordinari, e resta in carica cinque esercizi, fino all'assemblea che approva il bilancio del quinto esercizio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare l'esattezza delle scritture contabili e della relativa documentazione e di farne relazione scritta all'Assemblea dei soci con le proposte del caso. La relazione deve essere depositata nella Segreteria dell'Associazione almeno cinque giorni prima di quella dell'Assemblea chiamata ad approvare il relativo bilancio.

Qualora durante il quinquennio di carica vengano a mancare o siano impediti uno o più Revisori, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione, che dovrà essere confermata dalla prima assemblea successiva.

CAPO V

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14 - Scioglimento dell'Associazione

Qualora venisse riscontrata l'impossibilità di perseguire i fini sociali, sarà convocata dal Consiglio Direttivo l'Assemblea dei soci in sessione straordinaria per deliberare sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e la nomina di un liquidatore che provvederà alle operazioni di liquidazione.

In caso di scioglimento o di cessazione dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non aventi finalità lucrative che perseguono scopi analoghi o a fini di pubblica utilità.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Altre norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile disciplinanti le associazioni.

VISTO: IL PRESIDENTE